



CONSIGLIO DI BACINO VALLE DEL CHIAMPO

Sede legale: Piazza Libertà 12 36071 Arzignano (VI)

REGISTRO DEGLI ATTI DEL COMITATO ISTITUZIONALE

N. 12

DEL: 20/12/2023

OGGETTO:

APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE ADDUZIONE TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO TRA I GESTORI ACQUE DEL CHIAMPO E ACQUE VERONESI SCARL

L'anno duemilaventitre, il giorno **venti** del mese di **Dicembre** alle ore **09:30** si è riunito il Comitato Istituzionale presso il Municipio di Arzignano nelle persone dei Signori

- | | |
|-----------------------|--|
| 1. Bevilacqua Alessia | Sindaco del Comune di Arzignano |
| 2. Magnabosco Dino | Sindaco del Comune di Montebello Vicentino |
| 3. Trapula Gianfranco | Sindaco del Comune di Montecchio Maggiore |

Assiste alla seduta il Direttore del Consiglio di bacino Dott.ssa **Alessandra Maule**.

Il Presidente, Sig.ra **Bevilacqua Alessia** riconosciuta legale l'adunanza invita il Comitato Istituzionale a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Diventa esecutiva dopo il decimo giorno

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Alessandra Maule

IL COMITATO ISTITUZIONALE

VISTI:

- il D.Lgs. 152/2006, Parte III^A, che detta norme in materia di organizzazione e gestione del Servizio Idrico Integrato comprendente la captazione, l'adduzione, la distribuzione e l'erogazione di acque ad usi civili, la fognatura e la depurazione delle acque reflue. In particolare l'art. 147, prevede che i Servizi Idrici Integrati siano riorganizzati sulla base di Ambiti Territoriali Ottimali definiti dalle Regioni in attuazione della Legge 5 gennaio 1994, n. 36 e l'art. 142 comma 3, prevede che gli enti locali, attraverso l'ente di governo dell'ambito svolgano le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, di scelta della forma di gestione, di determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza, di affidamento della gestione e relativo controllo, secondo le disposizioni della Parte III^A del Decreto stesso;
- l'art. 2 comma 186-bis della L. 23 dicembre 2009 n. 191 e ss.mm.ii. che ha stabilito la soppressione delle Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale al 31/12/2012, termine da ultimo definito dall'art. 13 comma 2 del D.L. 29/12/2011 n. 216, convertito con modificazioni dalla L. 24/02/2012 n. 14, prevedendo altresì che entro lo stesso termine le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle stesse Autorità d'Ambito;
- la Regione Veneto con L. n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche" che, in osservanza della suddetta normativa nazionale, confermando sostanzialmente gli stessi limiti geografici degli Ambiti Territoriali Ottimali esistenti, ha disciplinato le forme e i modi di cooperazione fra i Comuni ricadenti nello stesso Ambito, nonché i rapporti tra gli Enti Locali medesimi e i Soggetti Gestori dei servizi, al fine di istituire e organizzare i Servizi Idrici Integrati ed ha affidato a nuovi enti denominati Consigli di Bacino le funzioni esercitate dalle sopresse Autorità d'Ambito, conferendo ad essi tutto il patrimonio, il personale e le obbligazioni attive e passive delle medesime;
- il Decreto Legge n. 201/2011 (art. 21, commi 13 e 19), convertito in legge n. 214/2011, che ha trasferito all'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) "le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici", precisando che tali funzioni "vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481";
- il D.P.C.M. 20 luglio 2012, con il quale il Presidente del Consiglio dei Ministri ha individuato le funzioni dell'Autorità per l'Energia Elettrica il Gas e il Sistema Idrico (AEEGSI) attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici che consistono tra l'altro nella definizione delle componenti di costo della Tariffa, nella predisposizione e aggiornamento del metodo tariffario e nell'approvazione delle Tariffe da applicare su proposta degli Enti d'Ambito;

DATO ATTO che:

- ◆ in data 29/10/2012, a seguito della sottoscrizione della convenzione per la cooperazione tra gli enti locali partecipanti compresi nell'ATO Valle del Chiampo, si è formalmente costituito il Consiglio di bacino Valle del Chiampo;
- ◆ in data 24/06/2013 il Consiglio di bacino è divenuto operativo, a seguito dell'avvenuta elezione dei propri organi istituzionali, ossia del Comitato istituzionale e del Presidente;

RICHIAMATA la nota del Gestore Acque del Chiampo prot. 10301 del 21.11.2023 con la quale richiedeva l'approvazione da parte del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo della Convenzione allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso, relativa alla regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso tra i gestori Acque del Chiampo e Acque Veronesi Scarl;

PREMESSO che:

- Acque del Chiampo S.p.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di 10 Comuni della Provincia di Vicenza e opera nell'ATO Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo";

- ACQUE VERONESI SCARL è gestore del servizio idrico integrato nel territorio dei Comuni nella Provincia di Verona ed opera all'interno del Consiglio di Bacino Veronese;
- per l'erogazione del servizio ACQUE DEL CHIAMPO SPA si avvale della fornitura di acqua potabile del Centro Idrico di Madonna di Lonigo, ove il Comune di Lonigo rientra nell'ambito territoriale di Valle di Chiampo, mentre la Centrale Idrica di Madonna è gestito di ACQUE VERONESI SCARL;
- ACQUE DEL CHIAMPO SPA continua ad usufruire della fornitura di acqua potabile della Centrale Idrica di Madonna di Lonigo per la fornitura del servizio nell'ambito territoriale di competenza e che a tal fine occorre regolare i rapporti, come le parti intendono fare con il presente atto;
- per quanto sopra indicato occorre regolare i rapporti tra i due gestori, come le parti intendono fare con la convenzione allegata al presente atto e parte integrante;

CONSIDERATO CHE con riferimento alla tariffa da applicare, le Parti hanno concordato sulla necessità di continuare con l'applicazione del costo industriale di gestione dell'impianto Centro Idrico di Madonna, in Comune di Lonigo e gestito da Acque Veronesi scarl, come da delibera n. 40 del 15 novembre 2019 del Consiglio di Bacino Veronese e delibera n. 25 del 18/12/2019 del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

CONSIDERATO inoltre che, l'allegato schema di convenzione è stata già approvata in sede di Consiglio di Amministrazione del gestore Acque del Chiampo nella seduta del 31.10.2023;

DELIBERA

1. di prendere atto quanto descritto in premessa
2. di approvare lo schema di convenzione per la regolamentazione della gestione dei sistemi di captazione, adduzione, trattamento e distribuzione primaria e della fornitura del servizio idrico all'ingrosso tra i gestori Acque del Chiampo Spa e Acque Veronesi Scarl, allegata al presente provvedimento e parte integrante dello stesso;
3. di trasmettere la seguente deliberazione al gestore Acque del Chiampo, al Consiglio di Bacino Veronese e ad Acque Veronesi Scarl.
4. di dare atto che, qualora ARERA disporrà dei criteri per gli scambi tra gestori, la stessa sarà oggetto di revisione.

IL PRESIDENTE
Alessia Bevilacqua

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

FAVOREVOLE

Parere tecnico espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

NON DOVUTO

Parere contabile espresso:

IL DIRETTORE
Dott.ssa Alessandra Maule

CONVENZIONE

TRA ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. E ACQUE VERONESI SCARL PER LA REGOLAMENTAZIONE DELLA GESTIONE DEI SISTEMI DI CAPTAZIONE, ADDUZIONE, TRATTAMENTO E DISTRIBUZIONE PRIMARIA E DELLA FORNITURA DEL SERVIZIO IDRICO ALL'INGROSSO

Tra:

- **ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.**, con sede legale in Arzignano (VI), Via Ferraretta n. 20 (c.f.: 81000070243, p. iva: 02728750247), rappresentata da, nato a.....il.....(c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....,

e

- **ACQUE VERONESI SCARL**, con sede legale in (VR), Via (c.f./p. iva:), rappresentata da, nato a..... il..... c.f.:.....), domiciliato per la carica presso la sede di ACQUE VERONESI SCARL, il quale interviene nel presente atto nella sua qualità di.....,

(di seguito anche denominate, congiuntamente, **Parti** e/o, singolarmente, **Parte**)

PREMESSO CHE

- a)** ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di 10 Comuni della Provincia di Vicenza e opera all'interno del Consiglio di Bacino "Valle del Chiampo";
- b)** ACQUE VERONESI SCARL è gestore del servizio idrico integrato nel territorio di ... Comuni nella Provincia di Verona ed opera all'interno del Consiglio di Bacino Veronese;
- c)** per l'erogazione del servizio ACQUE DEL CHIAMPO SPA si avvale della fornitura di acqua potabile del Centro Idrico di Madonna di Lonigo, ove il Comune di Lonigo rientra nell'ambito territoriale di Valle di Chiampo, mentre la Centrale Idrica di Madonna è gestito di ACQUE VERONESI SCARL;
- d)** ACQUE DEL CHIAMPO SPA continua ad usufruire della fornitura di acqua potabile della Centrale Idrica di Madonna di Lonigo per la fornitura del servizio nell'ambito territoriale di competenza e che a tal fine occorre regolare i rapporti, come le parti intendono fare con il presente atto;

e) la presente convenzione è stata approvata dal Consiglio di Bacino “Valle del Chiampo” con delibera n. ____ del ____ e dal Consiglio di Bacino Veronese con delibera n. ____ del ____.

Tutto ciò premesso, le Parti, come sopra identificate e rappresentate

CONVENGONO E STIPULANO quanto segue

Art. 1 – Premesse

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto, quali presupposti e manifestazioni di volontà delle Parti.

Art. 2 – Definizioni

Con il termine **vendita di acqua all'ingrosso** si intende l'attività di cessione di acqua dalla captazione al punto di consegna, ad eccezione della distribuzione finale all'utente, per conto di altri gestori operanti nello stesso o in altro Ambito Territoriale Ottimale.

Con il termine **Grossista** si intende la società ACQUE VERONESI SCARL;

Con il termine **Cliente** si intende la società ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.;

Con il termine **Centro Idrico di Madonna (CIM)** si intende l'impianto di produzione e trattamento di acqua potabile costituito dai sistemi di captazione, adduzione, potabilizzazione e disinfezione presso il sito in località Madonna, in Comune di Lonigo, gestito da ACQUE VERONESI SCARL;

Con il termine **Punto di misura** si intende il misuratore di portata e di pressione installato presso il Centro Idrico di Madonna, sulla condotta di mandata dedicata all'alimentazione della rete idrica di Lonigo;

Con il termine **Punto di consegna principale** si intende l'intersezione della condotta di adduzione in uscita dal Centro Idrico di Madonna con il limite di proprietà del Centro Idrico di Madonna (Allegato tecnico “A”).

Salve le definizioni contenute nel presente articolo, ai fini dell'interpretazione della presente convenzione, si rinvia alle definizioni contenute nei provvedimenti regolatori dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA).

Art. 3 – Oggetto e obblighi delle parti

La presente convenzione regola le modalità della fornitura di acqua potabile all'ingrosso proveniente dalla Centrale Idrica di Madonna in Comune di Lonigo ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

ACQUE VERONESI SCARL nella sua veste di gestore affidatario per la Centrale Idrica di Madonna di Lonigo opererà come soggetto grossista a favore di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., nei termini che seguono e svolgendo pertanto un servizio di interesse generale per l'erogazione del servizio idrico.

Con riguardo all'attività di fornitura indicata, ACQUE VERONESI SCARL è obbligata a raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del servizio previsti dalla normativa in materia di acque destinate al consumo umano, dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente.

ACQUE VERONESI SCARL è responsabile della corretta e puntuale erogazione dei servizi di grossista e della gestione delle opere di cui risulta affidataria, nonché delle opere da essa realizzate successivamente alla presente convenzione, che siano funzionali all'esercizio dell'attività di grossista.

ACQUE VERONESI SCARL terrà sollevata e indenne ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., nonché il personale dipendente di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., da ogni e qualsiasi responsabilità connessa con il servizio da essa reso nella sua veste di grossista.

ACQUE VERONESI SCARL dovrà fornire ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. e, ove richiesta, al Consiglio di Bacino Valle del Chiampo, le fatture con il dettaglio dei volumi idrici erogati, al fine dello svolgimento delle attività di controllo ad essi affidate, nonché degli adempimenti tariffari di competenza.

ACQUE VERONESI SCARL si impegna inoltre a effettuare le dovute verifiche periodiche, secondo la normativa vigente, e comunicarne l'esito ad ACQUE DEL CHIAMPO per i misuratori meccanici e statici su cui vengono calcolati i consumi.

Art. 4 – Modalità di effettuazione della vendita all'ingrosso

Il limite di competenza fra i due gestori è individuato in corrispondenza del confine dell'area di pertinenza del Centro Idrico Madonna (CIM).

ACQUE VERONESI SCARL è responsabile delle infrastrutture (comprese le condotte e il punto di misura) fino al limite di cui sopra, e si assume l'onere per il mantenimento e le eventuali riparazioni.

Tutto ciò che è a valle del punto di consegna, a partire dal limite di proprietà è di competenza di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Oltre al punto di consegna principale alcune zone periferiche di Lonigo sono attualmente alimentate attraverso altri punti di consegna la cui erogazione proviene da ACQUE VERONESI SCARL (v. Allegato "A").

I punti di consegna secondari sono indicati nell'Allegato tecnico e di seguito indicati:

- a) Via Risaie, contatore da DN 80 mm che fornisce la zona dietro villa Pisani nella frazione di Bagnolo;
- b) Via Pontespin contatore DN 80 mm predisposto per un'eventuale estensione della rete idrica;
- c) Via Spessa contatore DN 50 mm connesso alla rete di Zimella che fornisce acqua alle ultime abitazioni di via Spessa.
- d) Via Lobbia contatore DN 80 mm, alimentato dall'acquedotto di San Bonifacio ma ancora non connesso alla rete del Comune di Lonigo.

È nella facoltà delle parti integrare la presente convenzione individuando ulteriori punti di consegna.

Art. 5 - Prestazioni minime del servizio

In relazione alla qualità dell'acqua fornita, ACQUE VERONESI SCARL si impegna al rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di acque destinate al consumo umano, nonché di eventuali disposizioni da parte delle autorità competenti regionali e nazionali.

La disinfezione viene effettuata da ACQUE VERONESI SCARL, di norma, con dosaggio di ipoclorito di sodio. In base al funzionamento del sistema idrico di Lonigo il valore di cloro residuo, misurato presso il serbatoio Rocca, sarà normalmente compreso fra 0.10-0.20 mg/L, salvo richieste di modifica delle concentrazioni da parte di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

L'eventuale cambio della tipologia del sistema di disinfezione deve essere preventivamente comunicato fra le parti.

I punti di campionamento sono localizzati presso il Centro Idrico Madonna (CIM) a valle del pompaggio nella linea di adduzione a servizio di Lonigo per il punto di consegna principale e presso i punti di consegna secondari di cui all'Allegato tecnico.

ACQUE VERONESI SCARL deve attestare la qualità dell'acqua fornita al punto di consegna con analisi svolte con frequenza annuale, a propria cura e spese, presso Laboratorio accreditato da ACCREDIA in conformità ai requisiti della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025:2018 e con i controlli di conformità secondo quanto stabilito dall'Allegato 2 Parte B, Tabella 1-Frequenza minima di campionamento e analisi per il controllo di conformità, Allegato 1, parte A e B, del D.Lgs. n. 18/2023, fatti salvi gli esiti della valutazione del rischio del PSA di ACQUE VERONESI SCARL.

Le date dei campionamenti al punto di consegna dovranno essere comunicate all'altra parte con un preavviso di almeno 7 giorni, affinché la stessa abbia la facoltà di svolgere le proprie analisi in contraddittorio.

I rapporti di prova verranno emessi in formato .pdf immutabile entro 30 giorni dal termine delle analisi e, gli stessi, dovranno essere inviati all'altra parte.

Il volume d'acqua fornito dal Grossista dipende dalla domanda idrica delle utenze connesse al sistema idrico di Lonigo. Alle attuali condizioni impiantistiche, il grossista si impegna a garantire la fornitura di un quantitativo minimo annuo di 1.800.000 di mc.

Variazioni in aumento del quantitativo minimo annuo, a fronte di nuove estensioni di rete e nuovi allacciamenti civili e industriali, verranno preventivamente concordate con il Grossista.

Per garantire le condizioni minime di pressione, il pompaggio deve avere una piezometrica minima pari a 45 metri di colonna d'acqua, misurati presso il punto di misura, correlati al livello del serbatoio di accumulo Rocca, di competenza di ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

Il misuratore di portata identificato in ciascun punto di misura deve essere bollato dall'ufficiale metrico e dovrà essere sottoposto a verifica periodica ai sensi del Decreto Legislativo 2 febbraio 2007, n. 22 "Attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura".

ACQUE VERONESI SCARL invierà ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A., comunicazione mensile delle letture relative ai misuratori di portata principale e secondari.

Art. 6 - Tariffa

I Consigli di Bacino ed i Gestori coinvolti nello scambio di acqua afferente alla Centrale di Lonigo hanno concordato sulla necessità di definire un costo industriale di gestione di tale impianto, come da delibera n.40 del 15 novembre 2019 dell'ATO Veronese e delibera n. 25 del 18/12/2019 del Consiglio di Bacino Valle del Chiampo.

ACQUE VERONESI SCARL fatturerà a ACQUE DEL CHIAMPO SPA i volumi di acqua con cadenza bimestrale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ssmmii "Tracciabilità dei flussi finanziari", i pagamenti saranno effettuati mediante bonifico bancario, su conto corrente dedicato.

Art. 7 - Gestione operativa

L'acqua viene immessa in rete di distribuzione attraverso un gruppo di n. 2 pompe il cui funzionamento è regolato con inverter e con riferimento al livello del serbatoio Rocca La competenza della manutenzione e della sostituzione delle relative pompe è in capo ad ACQUE VERONESI SCARL. L'avviamento e l'arresto delle pompe viene regolato sulla base del livello minimo e massimo del serbatoio Rocca, quest'ultimo in gestione ad ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

L'automazione viene garantita da un sistema di telecontrollo installato presso il serbatoio Rocca e gestito da ACQUE VERONESI SCARL.

L'accesso al serbatoio Rocca da parte del personale di ACQUE VERONESI SCARL deve essere preventivamente autorizzato, anche per le vie brevi, da ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. Il pompaggio avverrà con la garanzia della continuità di pressione, senza sbalzi e colpi d'ariete.

I sistemi di disinfezione e trattamento sono garantiti da ACQUE VERONESI SCARL sia per il punto di adduzione principale che per i punti secondari.

Per tutto quanto attiene alla gestione del Centro Idrico di Madonna, ACQUE VERONESI SCARL si impegna ad informare preventivamente ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. sul programma delle attività di manutenzione che possono influire sul sistema di adduzione quali ad esempio sostituzione pompe, sostituzione misuratore di portata, sostituzione carboni, riparazione guasti importanti.

Per tutto quanto attiene alla gestione del sistema a valle del punto di consegna e fino al serbatoio Rocca, ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. si impegna ad informare

preventivamente ACQUE VERONESI SCARL sul programma delle attività di manutenzione che possono influire sul sistema di produzione e consegna.

Art 8 - Gestione delle emergenze

Nei casi di emergenza quali a titolo esemplificativo, guasto meccanico o elettrico, mancanza energia elettrica a causa del gestore della rete elettrica, contaminazione dell'acqua causati da qualsiasi evento (meteorologico, atti vandalici, guasti, etc) ACQUE VERONESI SCARL deve tempestivamente informare ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:

- Al tecnico responsabile dell'acquedotto al n. verde 800 990050, attivo h24.
- Altri numeri utili: centralino 0444-459111.

Comunicazioni scritte successive all'evento emergenziale possono essere inviate per posta elettronica a: acquedotti@acquedelchiampospa.it.

La comunicazione deve indicare il referente tecnico dell'emergenza (nome, cognome e recapito telefonico), la tipologia e causa del guasto, i tempi previsti di ripristino, le eventuali modalità provvisorie di funzionamento dell'impianto (quali ad esempio gruppo elettrogeno, turnazione).

Nei casi di emergenza a valle del Punto di Consegna, quali a titolo esemplificativo, perdite nella condotta di adduzione al serbatoio Rocca, guasto presso il serbatoio Rocca, causati da qualsiasi evento (meteorologico, atti vandalici, etc) ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A. deve tempestivamente informare ACQUE VERONESI SCARL. attraverso uno dei seguenti canali di comunicazione:

- Al n. verde guasti 800 990050, attivo h24.

Comunicazioni scritte successive all'evento emergenziale possono essere inviate per posta elettronica.

Art. 9 - Durata della convenzione

Le pattuizioni previste nel presente accordo rimarranno vincolanti tra le Parti, salva diversa intesa da concordarsi per iscritto, sino al 28 febbraio 2029, data in cui la presente convenzione avrà termine.

Ogni modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata per iscritto.

Art. 10 – Registrazione

Si darà luogo alla registrazione della presente convenzione solo in caso d'uso, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e con spese a carico del richiedente la registrazione stessa art. 5 comma 2 DPR n. 131/1986.

Art. 11 – Modifiche alla Convenzione – Trattativa individuale

Ogni modifica al presente contratto sarà valida ed efficace solo se redatta ed approvata per iscritto. Le parti dichiarano che tutte le clausole del presente accordo sono state oggetto di trattativa individuale.

Art. 12 – Disposizioni finali

Per tutto quanto non previsto nella presente Convenzione, le parti fanno rinvio alle disposizioni contenute nel d.lgs n. 152/2006, alle disposizioni pertinenti dettate dalla Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente e dalla legislazione nazionale e regionale.

Per ogni controversia inerente la presente convenzione è competente il Foro di Vicenza.

Allegati:

- Allegato "A": Allegato tecnico.

Letto, confermato e sottoscritto in Arzignano (VI), li _____

ACQUE DEL CHIAMPO S.P.A.

ACQUE VERONESI SCARL
